

Il personale a servizio della Curia romana: profili pastorali e professionali

(La Thuile luglio 2023)

1. TRATTI FONDAMENTALI DELLA CURIA STRUTTURATA DA PAPA FRANCESCO. 2. PERSONE E PERSONALE DELLA CURIA DI PAPA FRANCESCO. 3. PROFILI PERSONALI PER LA CURIA DI PAPA FRANCESCO. 4. ELEMENTI CRITICI EMERGENTI IN TEMA DI “PERSONALE” DELLA CURIA ROMANA.

La tematica da affrontare in queste note, ancora del tutto interlocutorie visto che l'intervento sulla Curia romana ha appena un anno, esige due premesse necessarie.

In *primo luogo* e in linea di principio: ciò che riguarda il “personale” addetto a qualsiasi tipo di Istituzione non può essere trattato in modo ‘assoluto’, dovendosi invece assumere la consapevolezza della necessaria co-relatività dei due elementi in gioco: l'*Istituzione*, da una parte, e il (suo) *personale*, dall'altra. Diverse saranno, infatti, le caratteristiche richieste, più o meno espressamente, al personale di un'Istituzione sanitaria, oppure militare, oppure diplomatica, oppure ancora accademica, scientifica o di qualsiasi altra specializzazione. Ne deriva la necessità previa d'individuare le caratteristiche di maggior rilievo, sia strutturale che funzionale, dell'Istituzione alla quale ci si riferisce: la Curia romana, e *questa* Curia romana.

In *secondo luogo* e specificamente: il tema del “personale a servizio della Curia romana” non può essere trattato adeguatamente senza considerare che tale “personale”¹ è solo una parte delle “persone” che in essa svolgono le diverse attività che il suo funzionamento richiede. Non è infatti possibile accomunare entro lo stesso concetto i Capi Dicastero e i loro Officiali maggiori, i Membri dei Dicasteri, i loro Consulenti, e coloro che prestano la propria opera quotidiana alla concreta operatività dei Dicasteri stessi in quanto Officiali e addetti vari.

1. TRATTI FONDAMENTALI DELLA CURIA STRUTTURATA DA PAPA FRANCESCO

1.1 Prodromi e contesti

- Una *prima prospettiva contestuale* riguarda la ‘natura’ profonda delle quattro strutturazioni curiali dell'ultimo secolo (*SC*; *REU*; *PB*; *PE*). In merito non pare facilmente contestabile il *diverso contesto ecclesiale* e la correlata *identità funzionale* delle stesse. Mentre, infatti, la *REU* e la *PB* risultano espressamente ‘istituzionali’, *SC* e *PE* appaiono connotate da un'espressa volontà ‘pastorale’, almeno in senso lato. Più specificamente: mentre, da una parte, non può ignorarsi l'esigenza *istituzionale* di recepire l'apporto conciliare (Paolo VI con la *REU*)² e neo-codificiale (Giovanni Paolo II con la *PB*)³, allo stesso modo non può ignorarsi lo slancio espressamente *pastorale* di Pio X (con la *SC*) e Francesco (con la *PE*)⁴, in un quadro contestuale che non fatica a vedere questi due Pontefici accomunati da una sostanziale ‘cautela’, se non

proprio diffidenza, nei confronti dell'Istituzione curiale stessa. Nondimeno: se *SC* voleva ridisegnare e stabilizzare una Curia non più legata al cessato potere temporale del Papa, *PE* la vuole rivolta alla missione/evangelizzazione richieste da un contesto di cessata "cristianità"⁵. Due Curie 'nuove' per due epoche di stacco strutturale.

- Una *seconda prospettiva* utile ad inquadrare *quale* "personale" per *quale* Curia, pare riscontrabile nella peculiare visione e concezione del Primato petrino fattualmente espressa da Papa Francesco. Un Primato petrino espressamente inteso in chiave (di attività) pastorale anziché di giurisdizione (= governo): la Curia ha funzioni prevalentemente ed espressamente pastorali⁶, come ben emerge in tema di "incombenze" più che "competenze" assegnate soprattutto ai Dicasteri creati da Papa Francesco durante il suo pontificato⁷ e dai ricorrenti richiami allo "scambio di esperienze" (cfr. *PE*, II,4; artt. 64; 128 §2)⁸. In tal modo la Curia è espressamente posta non in rapporto col *solo* Papa, come un sostanziale livello giuridico intermedio, espressamente escluso da *PE* (I,8⁹), ma con l'Episcopato come tale, in chiave di *nuova operatività* da centro a periferia¹⁰ e non soltanto di *supporto* al governo di base.
- Una *terza prospettiva*, è quella della "conversione missionaria" delle strutture (cfr. *PE*, II,3): uno dei cardini del pontificato, come ben evidenziato a livello programmatico già da "*Evangelii Gaudium*" nel 2013¹¹. È questa la *vera linea guida* dell'intero intervento sulla Curia romana, adottata ed applicata alla realtà dell'Istituzione concreta in una dinamica da vera *eterogenesi dei fini*: non ci si chiede, infatti, che *cosa sia* e *debba essere* la Curia romana ma, visto che esiste e non pare facilmente eliminabile (*sic!*), ci si orienta ad attribuirle nuove funzioni all'interno dell'*attuale* quadro ideale di riferimento, lasciandone sostanzialmente intatta la struttura ma reindirizzandone con vigore l'attività, facendone il 'contenitore' di 'altro' rispetto all'identità originaria e 'propria' (?) dell'Istituzione stessa¹².

1.2 Pastorale, missione, evangelizzazione

Marcatore istituzionale e programmatico dell'approccio bergogliano è senza dubbio la nuova elencazione – formalmente non "gerarchia"¹³ – dei Dicasteri che, sebbene «tutti giuridicamente tra loro pari» (cfr. art. 12 §1 *PE*), non solo ha voluto porre *in capite* il nuovo Dicastero per l'evangelizzazione (cfr. artt. 53-68 *PE*), ma lo ha pure formalmente strutturato in due macro Sezioni tali da 'assorbire' due Istituzioni curiali in precedenza autonome, una delle quali della storia e portata di "*Propaganda Fide*". *Evangelizzazione, fede e carità* indicano così le istanze di prim'ordine nell'attività della Curia ridisegnata da *PE*. Non va trascurato in materia neppure il recupero dell'arcaica funzione di "presidenza diretta" di tale Dicastero che il Pontefice ha avocato a sé (cfr. art. 54 *PE*), come in altri tempi era stato per il sant'Uffizio e la Congregazione concistoriale (cfr. *SC*, I,1^o,1; I,2^o,5).

Proprio la coppia *missione-evangelizzazione* costituisce la 'trama' sulla quale è poi stato ordito l'intero tessuto della nuova Curia romana... e proprio ad essa è necessario riferirsi per cogliere non solo espressi elementi testuali, come quello degli artt. 5 e 59 secondo cui «ogni membro del popolo di Dio, in virtù del Battesimo ricevuto, è discepolo-missionario del Vangelo», ma pure molti dei *compiti* stessi assegnati a vari

Dicasteri delineano ed impongono *operatività* ed anche *attività* ad oggi individuabili come “pastorali” (cfr. art. 130 *PE*). Ne deriva una (nuova) importante *caratterizzazione pastorale* di molti Dicasteri *tenuti ex Lege* a svolgere specifiche attività. Il già evidenziato mutamento del concetto pratico¹⁴ di Primato pontificio sottostante alla strutturazione della Curia emerge con evidenza nel passaggio dal servizio (= *diaconia*)¹⁵ verso la *communio* (*Ecclesiarum/Episcoporum*), primaria in *Pastor Bonus*¹⁶, alla Pastorale, da realizzarsi direttamente a livello planetario, sebbene “*communio*” e “comunione” siano termini ben presenti anche in *PE*¹⁷. Una Pastorale vera e propria, come evidenziano i *venticinque* verbi attivi (e pro-attivi) utilizzati nelle diverse norme di funzionamento della nuova Curia e che indicano senza incertezze una vera “attività” diretta ed immediata: una vera e propria “azione” pastorale in nulla riconducibile alla mera “indole” pastorale della Curia romana che dà il titolo agli artt. 2-6 di *PE*.

Non sia ritenuta inutili la loro elencazione: accompagnare, adoperarsi, affermare, aiutare, animare, applicarsi, assistere, assumere, collaborare, curare, diffondere, favorire, impegnarsi, incoraggiare, offrire, operare, organizzare, procurare, promuovere, provvedere, seguire, sostenere, stabilire, suscitare, valorizzare.

Per contro: viene utilizzata in modo discontinuo, e comunque minoritario, la vera e propria *attribuzione di competenza* secondo la formula tradizionale “competete al Dicastero”, oppure “è competenza del Dicastero”¹⁸, con netta prevalenza dei compiti operativi (*v. supra*).

In merito risulta ineludibile la domanda *se esista una differenza, e quale* essa sia, tra “essere pastorale” e “fare Pastorale”: tra l’aggettivo “pastorale” indicante uno stile/finalità e il sostantivo “Pastorale” indicante un’attività diretta da realizzare. Una domanda non puramente ‘grammaticale’ poiché il concetto di “pastoralità” sotteso all’ampio utilizzo del termine nella Costituzione apostolica rende non dissimulabile l’evidenza che *questa* Curia romana, in realtà, sia chiamata (o pure spinta) non tanto ad “essere” ma a “fare” Pastorale.

Le ricadute immediate e qualificanti sul “personale” della Curia, sulle sue specifiche preparazione, competenze, attitudini (e durata – *sic*), risultano inevitabili e di tutta evidenza, vista la primarietà ormai assegnata all’*operare in modo diretto*, influenzando ed indirizzando i criteri di reclutamento ed ingaggio (e dimissione) del “personale” stesso, oltre ai motivi del suo rapido *turnover* (*v. infra*).

2. PERSONE E “PERSONALE” DELLA CURIA DI PAPA FRANCESCO

2.1 Sulle persone

Si è già evidenziata la difficoltà d’individuare una categoria *unitaria* ed univoca per indicare tutti coloro dei quali, a vari titoli, tratta la Costituzione apostolica: le “persone” (prima che “il personale”) che, ben prima di “operare” nella Curia romana, “costituiscono” la Curia romana in sé e per sé. Quelle “persone” che, come in ogni Curia, “sono” la Curia stessa; ad esse sono stati rivolti gli interventi che lo stesso Papa Francesco ha considerato ‘preparatori’ di quanto poi attuato con *PE*; interventi – del tutto emblematici – indirizzati proprio

alla Curia nei primi anni di pontificato; interventi tutti rivolti alle “persone” e non al solo “personale” propriamente inteso¹⁹. Si ricordano, emblematicamente, quelli ‘natalizi’ (*sic*) degli anni 2013²⁰, 2014²¹, 2015²², 2016²³ e 2017²⁴, rimbalzati allora su giornali e riviste, ed oggi oggetto di specifica attenzione degli autori²⁵.

In questa prospettiva, al di là dei diversi elenchi di ‘patologie’ di coloro che operano in Curia e loro possibili ‘cure’²⁶ (non pertinenti rispetto ai profili pastorali e professionali qui a tema) ciò che maggiormente rileva è l’evidente spostamento d’accento dalle *funzioni* propriamente intese, alle *modalità* del loro svolgimento, quasi nella consapevolezza – da ex Metropolita dell’altra parte del mondo²⁷ – che i problemi continuamente segnalati da parte delle “periferie” ecclesiali ed ecclesiastiche verso “la Curia” non siano tanto da imputare a “le strutture” o a “le norme”, quanto piuttosto a coloro che dovrebbero operare attraverso *quelle* strutture e norme per l’efficace soluzione dei problemi che da secoli si ritiene che solo a Roma possano trovare il loro epilogo, secondo l’adagio ultramillenario “*Roma locuta, causa finita*”. Questa, d’altra parte, era stata la costante e chiara richiesta indirizzata a ciascuno degli interventi normativi sulla Curia nel XX secolo.

2.2 Sul “personale”

Entrando nell’ambito del “personale” della Curia propriamente detto, è necessario prendere consapevolezza non solo della complessa articolazione dei ruoli, delle funzioni e delle loro modalità di svolgimento, ma pure di altri elementi peculiari che riguardano questo particolarissimo *cætus* di persone.

Si tratta innanzitutto di riconoscere non solo (a) vere e proprie *categorie funzionali* di persone, ma pure (b) i *tempi* di loro impegno ed operatività, senza omettere né (c) la distinzione, di grande portata strutturale, tra *interni* ed *esterni*, né (d) le *modalità di reclutamento ed ingaggio* di tali persone.

Si devono così riconoscere, a norma di *PE*:

(1) i Capi Dicastero e (2) gli Officiali maggiori²⁸: *interni*, a tempo pieno, nominati per cooptazione diretta e tempo determinato (5 anni);

(3) gli Officiali c.d. minori: *interni*, a tempo pieno, nominati per cooptazione diretta e – oggi – con tempi di nomina differenti tra laici e non tali.

È a queste “persone” – che costituiscono in senso proprio il “personale” della Curia romana – che è conferito il compito istituzionale di realizzare le finalità delle singole Istituzioni curiali, secondo le peculiari competenze attribuite a ciascuna di esse. Proprio questo specifico legame funzionale, tuttavia, diventa qualificante e determinante in vista di ciò che ciascuno dovrà realizzare, manifestandosi come *il criterio stesso* d’individuazione e selezione – e, nondimeno, di eventuale rinnovo o cessazione – di tali operatori, nella consapevolezza della radicale differenza di funzione ed operatività tra il livello apicale (= Capi Dicastero e Officiali maggiori) e quello concretamente operativo (= Officiali minori): politico il primo, funzionale il secondo²⁹.

Ciò tuttavia non basta, poiché la Curia romana prevede all'interno di quasi tutte le Istituzioni curiali anche la presenza ed operatività di (4) Membri e (5) Consultori, ai quali si aggiungono (6) Votanti e (7) Referendari (tutti *esterni*, nominati per cooptazione diretta e tempo determinato [5 anni], operanti secondo modalità differenti, comunque non continuative e spesso soltanto occasionali), persone per le quali risulta difficile immaginare che possano essere inquadrare all'interno del "personale" della Curia romana in senso proprio³⁰.

Al tempo stesso, a riguardo del "personale" della Curia e dei suoi *profili pastorali e professionali*, non può essere ritenuta secondaria né poco rilevante la sua concreta modalità di "nomina".

- Le persone coinvolte nel livello apicale della Curia (= Capi Dicastero e Officiali maggiori) sono liberamente scelte dal romano Pontefice in persona³¹ ed a lui personalmente legate (cfr. art. 18 §§1;3 *PE*), dando corpo ad uno specialissimo rapporto di fiducia ed espressa collaborazione ed interazione strettamente personale³².
- Analogamente accade per i componenti di Consigli, Comitati e Commissioni di maggior rilievo, liberamente scelti e nominati dal romano Pontefice in persona sul presupposto e all'interno di un forte legame fiduciario in ragione della specifica delicatezza di molte materie affidate alla loro attività.
- Di tutta formalità è invece la nomina pontificia dei Consultori e Referendari, attuata spesso a loro insaputa su evidente presentazione (o richiesta) dei Superiori dei singoli Dicasteri, in ragione delle specifiche *competenze tecniche* che i chiamati possono mettere a servizio dei Dicasteri (o Tribunali) stessi, partecipando alla soluzione di casi e questioni, generalmente a distanza, in modalità documentale³³.
- Interna a ciascuna Istituzione curiale è invece la *nomina* degli altri Officiali³⁴, spesso richiesti a Vescovi diocesani e Moderatori supremi di IVC/SVA³⁵ su segnalazione delle singole Istituzioni curiali in base alle proprie specifiche necessità organizzative e funzionali³⁶, tenuto comunque conto della prescrizione di (mero) principio dell'art. 14 §4, secondo cui: «L' idoneità dei candidati ad Officiali sia verificata in modo appropriato»³⁷.

Delineato in tal modo il "personale" della Curia romana, risulta ora necessario delineare, seppure per sommissimi capi, gli elementi e fattori di maggior rilievo per l'attività della Curia e, più ancora, i loro presupposti, a partire da quelli non espressi che, in quanto sottostanti, pongono spesso le fondamenta (nascoste) di quanto invece appare poi alla piena vista degli astanti.

- Primo elemento da considerare è il perimetro delineato nei "Principi e criteri per il servizio della Curia romana" che reggono l'intera Costituzione apostolica (cfr. *PE*, II,1-12), soprattutto nell'efficace rilettura che ne ha proposto il Card. Parolin raggruppando le dodici "etichette"³⁸ attorno a tre "concetti fondamentali": «comunione delle Istituzioni ecclesiali, cooperazione nei rapporti inter-organici e adeguamento degli atteggiamenti personali»³⁹. È quest'ultimo "gruppo di argomenti" che "riguarda le persone", in probabile riferimento a: *spiritualità* (cfr. *PE*, II,6), *integrità personale e professionalità* (cfr. *PE*, II,7).

- Secondo elemento rilevante in termini di “profili” pastorali e professionali sono le ‘caratteristiche’ necessarie, sebbene inesprese, a coloro che devono operare all’interno delle singole Istituzioni curiali, in funzione degli ambiti di specifica competenza ed operatività a servizio dei quali dovranno porre le proprie attitudini, capacità e competenze, ricordando che proprio a loro, sia insieme che singolarmente, è e sarà chiesto di *accompagnare, adoperarsi, affermare, aiutare, animare, applicarsi, assistere, assumere, collaborare, curare, diffondere, favorire, impegnarsi, incoraggiare, offrire, operare, organizzare, procurare, promuovere, provvedere, seguire, sostenere, stabilire, suscitare, valorizzare* (v. *supra*).

3. PROFILI PERSONALI PER LA CURIA DI PAPA FRANCESCO

3.1 Gli atteggiamenti personali

Trattando dei *profili pastorali e professionali* non pare fuori luogo affermare che in realtà il tema centrale, il *focus* vero, dell’intervento bergogliano sulla Curia sono però gli *atteggiamenti*, come ben mostra il lungo cammino – di natura e portata espressamente *morale e spirituale* – che lo stesso Pontefice ha tentato di far percorrere ai suoi diversi collaboratori lungo tutto il primo decennio del suo Pontificato, in particolare attraverso i vari “discorsi” a loro indirizzati (v. *supra*)⁴⁰. D’altronde, come da più parti e ripetutamente è stato messo in luce⁴¹: mentre la sostanziale ristrutturazione della Curia era già stata operata attraverso la progressiva creazione di nuovi Organismi e Dicasteri già a partire dall’anno 2013⁴², risultava ben difficile, invece, imporre atteggiamenti attraverso Leggi speciali, quali sono le *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ*. Proprio gli atteggiamenti, tuttavia, erano e rimangono la grande preoccupazione di Papa Francesco, in una prospettiva che mostra la consapevolezza della concreta disfunzionalità di qualsiasi realtà che, da operativa e relazionale, si sclerotizzi creando e divenendo “burocrazia” (generando conseguente “potere” dei Funzionari) anziché fornendo i propri servizi istituzionali.

La questione rileva tanto maggiormente se i Dicasteri, dall’originario *livello definitivo* di soluzione di problemi di governo di base (che questa è sempre stata la funzione della loro partecipazione al ministero petrino), assumono invece funzioni di necessario supporto e *supplenza di tale governo...* quando non debbano addirittura porsi come *promotori di attività* operative di portata planetaria.

In materia merita attenzione il fatto che la Costituzione apostolica non tratti, essenzialmente, di *atteggiamenti* come tali, ma di loro “adeguamento”. Nondimeno: *spiritualità, integrità personale e professionalità*, non sono certamente “atteggiamenti” quanto, invece, “esigenze” e “richieste”. A queste esigenze e richieste è necessario “adeguarsi” per via essenzialmente *morale e spirituale*, come evidentemente sollecitato da e per anni, spesso in modo ‘pittresco’ a livello linguistico da parte di Papa Francesco.

Come già evidenziato: trattando questa materia, più che di “atteggiamenti” sarebbe utile e necessario porre la questione in termini di “consapevolezze”; prima tra tutte quella che non si tratta di un “lavoro

professionale” che *si è scelto* in modo autonomo di svolgere ma di un “servizio ecclesiale” per il quale *si è stati scelti* – e spesso pure *inviati – da altri*⁴³, anche se si riceve un emolumento economico a fronte dell’attività svolta (v. *infra*). D’altra parte è proprio in questi termini che il tema viene impostato nei “principi e criteri” 6 e 7 della *PE*, partendo dall’esplicitazione di un presupposto fondativo, dalla cui consapevole assunzione derivano necessarie conseguenze.

Infatti si è scritto che

«in tutte le Istituzioni curiali il servizio alla Chiesa-mistero permanga unito ad una esperienza dell’alleanza con Dio, manifestata dalla preghiera in comune, dal rinnovamento spirituale e dalla periodica celebrazione comune dell’Eucaristia. Allo stesso modo, partendo dall’incontro con Gesù Cristo, i membri della Curia *adempiano* il loro compito con la gioiosa consapevolezza di essere discepoli-missionari al servizio di tutto il popolo di Dio» (*PE*, II,6).

Ciò tuttavia non basta ancora poiché, in realtà, la Costituzione apostolica contiene pure *specifiche norme* in materia di *atteggiamenti* propriamente detti, come quella dell’art. 7 §1 che esige *in primis* – ed in modo del tutto scontato – “dedizione” e “rettitudine”; ad essa si aggiungono vari altri elementi, indicati, più o meno direttamente, nei primi articoli della Costituzione (cfr. artt. 2-9 *PE*).

In tal senso all’art. 3 sono indicati “il più alto senso di collaborazione” e di “corresponsabilità”, che all’art. 5 si traducono nel mostrare “esempio di dedizione, spirito di pietà, di accoglienza” e all’art. 8 §2 diventano l’esigenza di essere “sempre pronti a svolgere la propria opera a seconda delle necessità”, in uno spirito di “convergenza” tale che “l’operosità di ciascuno favorisca un funzionamento disciplinato ed efficace” (art. 9 *PE*) delle Istituzioni al cui servizio opera. Interessante a livello di atteggiamenti è anche la richiesta dell’art. 3 secondo la quale «questo servizio deve essere animato e svolto con il più alto senso di [...] rispetto verso la competenza altrui»: un evidente, sebbene indiretto, rimando al ‘mantra’ contro il chiacchiericcio⁴⁴ che spesso – proprio nei luoghi di lavoro – si genera tra colleghi rispetto all’operato altrui... soprattutto quando ritenuto inadeguato.

3.2 Le qualità operative del “personale”

Alla delineazione del *profilo* più espressamente *tecnico* del “personale” delle Istituzioni curiali in genere s’indirizza in modo diretto l’attenzione dell’art. 7 §1, secondo il quale: «Per il buon funzionamento di ciascuna delle componenti della Curia romana è indispensabile che [...] chi vi opera sia qualificato». Una “qualifica” immediatamente individuata in termini di “professionalità”, a sua volta declinata come «competenza e capacità nella materia in cui si è chiamati a prestare la propria attività»⁴⁵, dopo che all’art. 2, si era già premesso che «coloro che prestano servizio nella Curia romana vi cooperano in modo proporzionato alla scienza e alla competenza di cui godono». Sulla stessa linea l’art. 14 §3 chiede specificamente che gli Officiali “si distinguano” «per debita esperienza, scienza confermata da adeguati titoli di studio, virtù e prudenza»⁴⁶.

Pochi tratti, abbastanza generici, che tuttavia lasciano intravedere la necessaria *co-relatività* tra la persona e ciò di cui dovrà occuparsi, in base all'Istituzione curiale di appartenenza ed al compito specifico assegnatole al suo interno, in un quadro generale che rende difficile ipotizzare che l'attività nella 'nuova' Curia romana possa essere svolta in modo sostanzialmente intercambiabile tra un Dicastero e un altro con rotazione interna di "personale", almeno ai livelli più alti e specifici.

A ciò si aggiunga pure la sostanziale insufficienza delle sole *scienza e competenza*, poiché lo stesso art. 2 aveva specificato quale ulteriore requisito di adeguata cooperazione anche la "proporzione all'esperienza pastorale" di ciascuno, introducendo in tal modo un fattore sino ad oggi tutt'altro che scontato⁴⁷ ma, soprattutto, strutturalmente *critico* nella selezione del "personale" stesso, vista la palese difficoltà del valutare l'*esperienza pastorale* di una persona, a fronte della sua *scienza e competenza*. L'art. 14 §3, dal canto proprio, specifica la necessità che gli Officiali «abbiano un congruo numero di anni di esperienza nelle attività pastorali», senza dare adito in merito ad alcuna differenza di principio rispetto al loro *status canonico*⁴⁸.

Circa il criterio della *proporzionalità*, valido per tutte le tre aree indicate (scienza, competenza, Pastorale), va osservato come esso non eviti profili problematici nel rapporto tra reclutamento e cooperazione da offrire al governo generale della Chiesa. Il principio di *proporzionalità*, infatti, enunciato all'art. 2 potrebbe mal conciliarsi con altri principi non meno operanti nella Curia: l'autorità *in primis*, tanto più quando questa debba confrontarsi con l'esperienza pastorale.

Si noti ulteriormente come proprio l'espresso presupposto (del congruo numero di anni) dell'*esperienza pastorale* concretamente assunta a criterio di reclutamento, costituisca forse la maggior specificità e, al tempo stesso, anche *novità* della *PE*, poiché ciò che oggi viene chiesto alle Istituzioni curiali non presenta, nella sua sostanza, una realistica continuità con quanto operato e da operarsi da parte delle "Curie" precedenti. Si tratta infatti della radicale differenza – già sollecitata – tra il precedente *offrire conclusioni giuridiche* e l'attuale (e futuro) *accompagnare* – quando non anche intraprendere – *iniziative pastorali*.

Si è già evidenziato il riferimento dell'art. 7 §1 alla "professionalità", intesa come "competenza e capacità", che «si forma e si acquisisce col tempo, mediante esperienza, studio, aggiornamento» (*ibidem*) ma di cui il personale della Curia deve essere già dotato, poiché ne costituisce presupposto per l'ingaggio, visto che «è necessario che fin dall'inizio si riscontri un'adeguata preparazione al riguardo» (*ibidem*)⁴⁹.

Nulla questio in merito, se fossero previsti percorsi formativi che, all'interno dell'inevitabile *strutturazione* di una "carriera" professionale, permettano alle persone di essere gradualmente introdotte ai livelli superiori di competenza e capacità (= professionalità) che, in ambito lavorativo/operativo, si raggiungono solo dopo vari anni di attività e formazione, specifica e permanente, dando corpo alla "maturità professionale" della persona⁵⁰. La "carriera" tuttavia è uno degli spettri che la nuova Costituzione vuole strutturalmente esorcizzare, soprattutto da parte degli Officiali chierici e membri degli IVC/SVA a servizio delle Istituzioni

curiali e degli Uffici⁵¹, i quali «di regola dopo un quinquennio [...] fanno ritorno alla cura pastorale nella loro Diocesi/Eparchia, o negli Istituti o Società d'appartenenza» (PE, art. 17 §4).

Di conseguenza risulta puramente formale la prescrizione che «le diverse componenti della Curia romana, ciascuna per la sua natura e competenza, provvedano ad una formazione permanente del proprio personale» (PE, art. 7 §2), visto l'inevitabile *andirivieni di principianti ed apprendisti* prescritto dalla Legge⁵².

Un'analisi più attenta delle norme, prese nel loro insieme, mostra tuttavia l'importanza e la portata, sotto il profilo delle qualità richieste al “personale” della Curia, dell'amplessissima *domanda operativa* indirizzata soprattutto ai Dicasteri. Un'operatività che, alla fine, ricade proprio sul loro “personale” di maggior rango: saranno le persone, infatti, che dovranno assolvere quanto la Legge stabilisce attraverso le venticinque attività che la Costituzione, in modo vario e spesso cumulativo, indica come “competenze” proprie delle varie Istituzioni curiali, in un panorama promozionale ed operativo degno dell'intero sistema delle Nazioni Unite nelle sue diverse “Organizzazioni”.

In proposito non pare potersi sottovalutare come questo tipo d'impostazione *condizioni e limiti* in modo strutturale l'individuazione ed il reclutamento del “personale” necessario ed in grado di realizzare concretamente i vari compiti che, materia per materia, devono dare corpo al complesso di attività ed iniziative già enumerate (v. *supra*). Con evidenza, infatti, un mero titolo di studio difficilmente potrà costituire un adeguato *Know-how* per operatività di questa natura e portata, mentre una *prolungata esperienza nelle attività pastorali* potrebbe fare la necessaria differenza, meritando maggiore attenzione e valorizzazione. Nondimeno: in un carosello d'iniziativa, progetti, attività, eventi, ecc. di portata internazionale o anche planetaria, l'usura dei loro creatori e gestori risulta di sommo grado, così come la necessità di un ricambio che permetta di rimanere “al passo coi tempi” (della comunicazione e dell'organizzazione) senza cedere alla tentazione di “ripetere” il *deja vu*. È a questo livello, probabilmente, che va riconosciuta la maggiore delle novità della PE in termini di profilo pastorale e professionale del “personale” per la Curia romana.

Non può mancare da parte del canonista l'osservazione circa la strutturale assenza – ancora una volta – di una specificissima professionalità che per lunghi secoli è stata invece ritenuta irrinunciabile in *ogni Curia*: il canonista, inteso e percepito quale portatore, non solo di una specifica competenza tecnica, ma pure di una particolare sensibilità istituzionale⁵³ potenzialmente capace di intuire, cercare e proporre vere “soluzioni” e non semplici diversivi o palliativi rispetto alle questioni⁵⁴, spesso davvero complicate, che in modo crescente giungono alla Curia romana, soprattutto in riferimento all'attività di governo ecclesiale di base (= Ricorsi amministrativi). Ciò tanto più oggi, nell'era di Papa Francesco, così sensibile a tutto quanto possa presentarsi – o essere presentato – come “abuso”, soprattutto derivante dall'attività di governo ecclesiale immediato, oltre che da un certo numero di circostanze e dinamiche socio-relazionali particolarmente sfavorevoli ai più “fragili” e “vulnerabili”. Il m.p. *Come una madre amorevole*⁵⁵, precursore di altre norme di grande portata come le due formulazioni del m.p. *Vos estis Lux Mundi*⁵⁶ e il nuovo Libro VI del CIC⁵⁷, costituisce espressione palese di tale indirizzo di *politica ecclesiale*. Proprio una tale revivescenza e restaurazione della dimensione disciplinare⁵⁸ e

penale del Diritto canonico esige oggi nei decisori finali, quali sono i Dicasteri della Curia romana, *strutturali competenze* in ambito giuridico: competenze che devono essere *interne e permanenti* in ogni Dicastero e non semplicemente mutuabili *ad casum* dall'apporto di qualcuno dei suoi Consultori.

Da ultima va segnalata – per i soli chierici (*sic!*) – la cura da doversi avere per un «adeguato equilibrio tra diocesani/eparchiali e membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica» (*PE*, art. 14 §5): un'attenzione certamente significativa in termini di dinamiche ed equilibri, sebbene di portata più 'politica' che espressamente strutturale o funzionale.

3.3 Lo spirito di fondo del "personale"

Lo *spirito di fondo*, inteso come *contesto* o *cornice generale* (di interpretazione) entro cui collocare ogni singolo elemento sin qui indicato, è l'ultimo elemento a cui dedicare attenzione in tema di "personale" della Curia romana.

In proposito sarà difficile negare che *PE* costituisca intenzionalmente – ed essenzialmente – una grande realizzazione "di prospettiva", proponendo espressamente una Curia che si presenti prima di tutto come "forte testimonianza cristiana" (*PE*, I,12): una Curia *da guardare*, quando non anche *da imitare o replicare*.

Salienti in merito risultano alcuni elementi "di fondo".

- Con evidente attenzione ai soli destinatari propriamente "canonici" della Costituzione apostolica, va messa in primo piano la finalità espressamente spirituale che costituisce la natura stessa del ministero petrino. È questo contesto che evidenzia e sollecita anche per la Curia romana alcuni elementi chiave di tutta evidenza nella *PE*: *spiritualità* (cfr. II,6), *missionarietà* (cfr. I,10), *pastoralità* (cfr. artt. 2-6), *ecclesialità* (cfr. II,4; 10), *ecumenicità* (cfr. I,12). In merito non pare inutile sottolineare nuovamente come non si tratti di singoli "atteggiamenti" ma di un vero *spirito di fondo*: un vero contesto che permette di accedere – e al tempo stesso guida ad accedere – al "senso" più profondo dell'operare *in Curia, cum Petro*.
- Esattamente quest'operare *in Curia cum Petro*, e non semplicemente *sub Petro*, pone in evidenza ciò che pare stare maggiormente a cuore a Papa Francesco: chiunque si rivolge "a lui" attraverso la Curia, deve trovare da parte della "sua" Curia la stessa accoglienza, premura e cura che lui stesso non cessa di mostrare nelle situazioni più diverse, soprattutto di fatica e necessità. L'Ufficiale di un Dicastero che apre una lettera da parte di un fedele o di un Vescovo che – seppure indirettamente – si rivolge al Papa per chiedere aiuto o anche solo consiglio, deve porsi innanzi a ciò che legge e a ciò di cui si tratta con "lo spirito" del *destinatario sostanziale* di quella lettera: il successore di Pietro, il testimone della fede cattolica, il custode della comunione ecclesiale (cfr. art. 5 *PE*). Sebbene protocollata e numerata, quella lettera non è un semplice documento di una "pratica d'ufficio", più o meno urgente o complicata da risolvere... È in questa circostanza, che tuttavia costituisce "il" lavoro quotidiano della Curia, che *spiritualità, missionarietà, pastoralità,*

ecclesialità, ecumenicità, devono offrire le coordinate di lettura, comprensione e soluzione del problema così emerso.

- Da ultimo, sebbene non sostanzialmente innovativo⁵⁹, è il prescritto dell'art. 6, secondo il quale:

«Unitamente al servizio prestato nella Curia romana, per quando possibile e senza pregiudicare il loro lavoro di ufficio, i chierici attendano anche alla cura d'anime, così come i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica ed i laici collaborino alle attività pastorali delle proprie comunità o di altre realtà ecclesiali secondo le capacità e possibilità di ciascuno».

Anche questo è un elemento che riguarda lo *spirito di fondo* del "personale" della Curia romana: non chiudere la propria vocazione di piena dedizione ecclesiale (di chierici o consacrati) tra le carte di una scrivania, divenendone signori e servi al tempo stesso. Se ciò che arriva in Curia sono scintille o frammenti della vita ecclesiale (sue primizie o sue scorie) è solo la vita ecclesiale che ne offre l'interpretabilità, oltre (ma non senza!) le Lauree, gli Attestati e le Certificazioni di scienza e competenza.

4. ELEMENTI CRITICI EMERGENTI IN TEMA DI "PERSONALE" DELLA CURIA ROMANA

A distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore delle nuove *caratteristiche*, più che del nuovo *assetto*, della Curia romana, limitandosi esclusivamente a ciò che riguarda il profilo del suo "personale", pare di potersi (o doversi) mettere in rilievo anche alcune criticità: 1) il rischio di *consolidata incompetenza* del "personale", 2) il suo *squilibrio nel tempo*, 3) la (potenziale) *crescita* della struttura, 4) alcune *ricadute previdenziali*.

- Il primo elemento di *criticità strutturale* in tema di "personale" va rinvenuto nel rischio di *consolidata incompetenza* di tale "personale" in conseguenza del forte *turnover* dei molti ecclesiastici e religiosi/consacrati, da una parte, e della potenziale stasi dei pochi laici, dall'altra, imposto dall'art. 17 §4. Il ricambio quinquennale della – almeno attualmente – maggior parte del "personale" impiegato nelle Istituzioni curiali⁶⁰ rischia infatti di consolidare una *strutturale precarietà*⁶¹ soprattutto a riguardo delle competenze e consapevolezze tecniche ed istituzionali di cui, soprattutto i Dicasteri maggiormente stabili a livello di materie assegnate, sono indubitabili custodi ed attuatori. In questa prospettiva, se in campo economico e commerciale il veloce ricambio degli operatori e di una parte della Dirigenza pare assicurare "idee fresche" e capacità d'innovazione, al contrario nelle Istituzioni che devono offrire servizi, soprattutto in modalità sussidiaria e complementare, è la stabilità di relazioni e di pratiche che offre i migliori risultati. Purtroppo c'è il forte rischio che si tratti di un evidente, quanto banale, errore di teoria dell'organizzazione; quando, infatti, qualcuno dalla 'periferia' chiama i livelli istituzionali 'apicali' per avere chiarimenti o supporto, ciò che conta è la competenza di chi ha già un'esperienza varia e *consolidata* in materia e non l'*estemporaneità creativa* (cfr. PE, II,4) dell'ultimo arrivato.

Certo: si tratta di valutare, e limitare, i rischi potenziali del “carrierismo clericale”⁶² rispetto ai benefici certi della “competenza consolidata”! Ne emerge un forte rischio, *de Iure* e non solo *de facto*, che il “personale” della nuova Curia romana, soprattutto ai livelli più alti, anziché per una *consolidata esperienza e capacità* venga a caratterizzarsi ben presto per una situazione di *permanente apprendistato*, tipica di chi fa le cose (ed ogni cosa) per la prima volta, eventualmente inserito in una prassi estemporanea, anziché in una secolare attitudine via via affinata dalla ripresa critica di fattispecie e loro soluzioni che solo la memoria umana e non gli archivi può assicurare⁶³.

- Entro lo stesso approccio va pure considerato il rischio non solo di depauperare, seppur soltanto temporaneamente, Diocesi ed IVC/SVA delle loro migliori risorse⁶⁴ ma pure, di *appropriarsi* in modo surrettizio degli esiti della formazione scientifica, competenziale ed operativa che ‘altri’ (= Diocesi, IVC, SVA, ecc.) hanno progettato e sovvenzionato, *drenando risorse* personali ed economiche (sebbene indirette) dalle “periferie” al centro... Come poi evitare, all’interno di questa dinamica strutturale, l’instaurarsi di “logiche dello scarto”, pone e rimane altra questione.
- Anche il secondo elemento di *criticità strutturale* a riguardo del “personale” a servizio della Curia romana riguarda il già considerato art. 17 §4, in ragione della *differenziazione strutturale* che crea tra “personale” ecclesiastico e religioso/consacrato, da una parte, e “personale” laico, dall’altra, imponendo soltanto ai primi il vincolo del quinquennio di impiego presso le Istituzioni curiali.

La questione rileva sotto vari profili non solo teorici ma in modo specifico in vista del delinarsi del *corpus* del “personale” della Curia romana nei prossimi *decenni*: un *corpus* strutturalmente contrassegnato da due differenti *profili* non tanto di professionalità e competenza – che, di per sé, non dipendono dallo *status* – quanto, invece, di *permanenza* all’interno delle Istituzioni curiali stesse⁶⁵. È palese infatti che, innanzi allo strutturale ricambio quinquennale di chierici e religiosi/consacrati rimangono invece *stabili* i laici, venendo a costituire – per il fatto stesso – lo “zoccolo duro” delle Istituzioni curiali: veri ed *unici depositari* di prassi, modalità, impostazioni, operatività, spirito, ecc. delle Istituzioni stesse, a fronte del rapido *turnover* imposto al resto del “personale”. A poco varrebbe l’*escamotage* di far ‘ruotare’ anche tali laici tra i vari Dicasteri con frequenza quinquennale o decennale, poiché questo – paradossalmente – renderebbe i più ‘stabili’ e longevi tra loro gli *unici* veri ‘pilastri’ dell’intera Curia: gli *unici* a conoscere tutto e tutti, in modo trasversale e ricorsivo, sempre saldamente presenti⁶⁶ anche rispetto al costante ricambio di Prefetti e Segretari, sempre nella condizione di *ultimi arrivati*, casomai dall’altra parte del mondo.

Si permetta in merito di ‘ricordare’ come il clericalismo sia una patologia che tende a trasmettersi più per via collaterale, che non per discendenza diretta.

- Il terzo elemento di potenziale criticità della nuova ‘vocazione’ della Curia romana, che coinvolge il suo “personale” riguarda la (potenziale) crescita della struttura per renderla adatta agli onerosi compiti planetari che le sono stati progressivamente assegnati. Sotto questo profilo va infatti osservato che la proiezione espressamente “pastorale” – in realtà *operativa* – della Curia di *PE* e la sua vocazione pro-attiva pongono il problema dei numeri⁶⁷: di *quanti* addetti, infatti, ha bisogno un’Istituzione con questi compiti ed aspirazioni,

all'interno di un orizzonte planetario di attività? Quanti sono gli Officiali e addetti necessari alla realizzazione delle venticinque attività, pur generiche, prescritte dalla Costituzione apostolica?

Innegabilmente la concessione di un Rescritto di Licenza o Dispensa pontificia o la decisione di un Ricorso amministrativo, o anche il controllo e la verifica di alcune specifiche problematiche in ambito missionario, liturgico, economico, ecc. richiedono numeri e livelli di organizzazione affatto minori. Che la Curia romana finisca per obbedire maggiormente alle logiche e necessità delle Organizzazioni internazionali anziché a quelle di una maggior comunione (intra-) ecclesiale, non pare un rischio remoto, soprattutto se ciò si profila non *de facto* ma *de Iure*. Ed i “costi di struttura” di questo genere di Organismi sono ben noti, soprattutto nella sproporzione tra la propria sopravvivenza e le attività effettivamente realizzate.

- Da ultimo, ma non nelle preoccupazioni di molta parte del “personale” della Curia, si pone un ulteriore elemento da considerare sul piano espressamente *previdenziale*: secondo *PE* soltanto i laici possono maturare il minimo del trattamento pensionistico, oggi attivabile non prima dei 20 anni di attività lavorativa⁶⁸. Palesemente, a norma dell'art. 17 §4, ecclesiastici e religiosi/consacrati ne restano completamente esclusi di Diritto (*sic!*), potendo prestare servizio per soli 5 o massimo 10 anni, con evidente ricaduta favorevole sulle casse pontificie che trattengono a ciascuno stipendiato le somme connesse alla Pensione ma non le dovranno poi erogare alle stesse persone le quali, a tal punto, dovranno comunque essere indipendenti dalla Santa Sede per la propria vecchiaia, ricadendo a carico dei rispettivi sistemi pensionistici statali (ove presenti) oppure di sostentamento del clero o degli stessi IVC/SVA.

© Paolo